



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
LEGA NAZIONALE DILETTANTI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE
DI
AGRIGENTO**



Sede: Via Lucrezio, 5/b – Villaggio Mosè 92100 Agrigento
Tel. 0922 605351 - Fax 0922 520378

E-mail: del.agrigento@lnd.it – Sito: sicilia.lnd.it

PEC: delegazione.agrigento@lndsicilia.legalmail.it



COMUNICATO UFFICIALE N°19

del 22/10/2020

STAGIONE SPORTIVA 2020/2021

COMUNICAZIONI

RINVIO ATTIVITÀ PROVINCIALE

Con riferimento al DPCM del 18 Ottobre u.s., essendo in corso una interlocuzione con il Governo nazionale per definire la giusta interpretazione di quanto in esso contenuto, si informano le Società che l'inizio delle attività di 3^ Categoria, Serie D di Calcio a 5, attività Giovanile provinciale, al momento risultano sospese, ivi compreso il Campionato Regionale Juniores "Under 19".



COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

1. **CHIARIMENTI DELLA FIGC SUL PROTOCOLLO PER LA RIPRESA DELLE ATTIVITÀ DEL CALCIO DILETTANTISTICO E GIOVANILE**

Indicazioni generali per la ripresa delle attività del calcio dilettantistico e giovanile (*ivi compresi il calcio femminile, il futsal, il beach-soccer e il calcio paralimpico e sperimentale*) in previsione della ripartenza delle competizioni sportive (Tornei e Campionati), finalizzate al contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 [il "Protocollo"]

CHIARIMENTI FIGC A SEGUITO DI RICHIESTE PERVENUTE DALLE COMPONENTI

Versione documento 1.0

- 17 settembre 2020 -

Allegato al presente C.U. e sul sito del C.R. SICILIA LND e della Delegazione LND di Agrigento



Su alcuni campi viene rilevata la presenza di persone in spazi non consentiti che non rispettano il distanziamento e prive di mascherine.

Nel ricordare come fondamentale sia il distanziamento e la protezione con mascherine per combattere il Virus COVID-19, si invitano le Società a far rispettare tali elementari regole di sicurezza ed evitare che persone non autorizzate siano presenti in spazi antistanti gli spogliatoi. Ribadisco che la sicurezza appartiene a tutti per cui chiedo collaborazione e responsabilità. Grazie

IL PRESIDENTE
Santino Lo Presti

2. RIPRESA DELL'ATTIVITA' CALCISTICA - APPLICAZIONE PRATICA DEL PROTOCOLLO FIGC DEL 10 AGOSTO 2020

Si riporta il Vademecum operativo, già pubblicato con C.U. n. 43 del 31 agosto 2020, a cui le Società sono invitate ad **attenersi scrupolosamente**.



VADEMECUM OPERATIVO PREDISPOSTO DAI PRESIDENTI DEL COMITATO REGIONALE SICILIA DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI E DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI PER LE COMPETIZIONI UFFICIALI REGIONALI E PROVINCIALI (CAMPIONATI, COPPE, TORNEI, AMICHEVOLI) S.S. 2020/2021

in relazione al

Protocollo attuativo F.I.G.C. del 10/8/2020

“Indicazioni generali per la ripresa delle attività del Calcio Dilettantistico e Giovanile (ivi compresi il Calcio Femminile, il Futsal, il Beach-Soccer e il Calcio Paralimpico) in

previsione della ripartenza delle competizioni sportive (tornei e campionati), finalizzate **al contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19**"

Il presente documento vuole essere un prontuario schematico per l'applicazione pratica del Protocollo FIGC del 10/8/2020 in occasione di gare ufficiali (campionati, coppe, tornei, amichevoli).

Premesse

Al Delegato alla Gestione dell'Evento (**DGE**) nominato dalla Società di casa (o dal Comitato/Delegazione in caso di campo neutro) spetta il controllo sull'adozione delle specifiche misure all'interno dello Stadio/Impianto Sportivo (l'incarico di DGE potrà essere assunto dal Dirigente Accompagnatore Ufficiale).

Il personale impegnato in occasione dello svolgimento delle gare dovrà in ogni caso essere autorizzato da parte dell'organizzatore, anche a mezzo di apposito accredito indicante le zone di accesso consentite.

Processi organizzativi per la gestione delle operazioni del giorno gara

Arrivo delle Squadre e degli Arbitri (Gruppi Squadra)

- Arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo in momenti differenti (es. Arbitri - 1:40-1:30 h calcio di inizio; Squadra Ospite - 1:30-1:20 h calcio di inizio; Squadra di casa - 1:20- 1:10 h calcio di inizio) ed in aree separate (laddove possibile)
- Implementazione di percorsi differenziati e distinti per l'accesso negli spogliatoi e per garantire ampia separazione tra le persone autorizzate all'accesso nella zona (laddove possibile)
- Rientrano nella stessa categoria assimilabile al Gruppo Squadra anche gli Arbitri, il cui arrivo allo Stadio andrà preservato con tragitto personalizzato, per l'accesso alle medesime aree sensibili delle Squadre partecipanti ed a salvaguardia delle specifiche misure ed indicazioni in essere per le stesse
- Il Gruppo Squadra andrà preservato nel proprio tragitto verso gli spogliatoi
- Ogni componente dovrà indossare la mascherina lungo il tragitto
- All'arrivo allo Stadio/Impianto Sportivo, il Delegato alla Gestione dell'Evento (DGE) della Squadra ospitante (o il soggetto responsabile dell'organizzazione dell'evento) consegnerà all'Arbitro e al Dirigente Accompagnatore Ufficiale la certificazione dell'avvenuta sanificazione di tutti i locali
- Il DGE procederà alla misurazione della temperatura
- Il Dirigente accompagnatore di ciascun Gruppo Squadra (l'Arbitro nel caso del Gruppo Squadra Arbitri) consegnerà all'omologo della Squadra avversaria (ad entrambi nel caso del Gruppo Squadra Arbitri) la certificazione del rispetto da parte di tutto il Gruppo Squadra delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative

Area Spogliatoi

- Differenziare l'uso temporale dei locali da parte del Gruppo Squadra (es. titolari e riserve)
- Spogliatoio Arbitri: dopo la sanificazione, l'ingresso sarà consentito solo agli arbitri designati per la gara (vietato l'ingresso a qualunque altro tesserato, tecnico o operatore)

Pitch-Recognition e Riscaldamento

- Adattare i tempi alle circostanze (ad esempio, inizio operazioni di pitch recognition 5 minuti dopo l'arrivo dell'ultima squadra e in maniera differenziata tra le due squadre)
- Adattare le attività alle circostanze
- Evitare l'uso in contemporanea dell'accesso dal campo agli spogliatoi e viceversa
- Ridurre al minimo gli assembramenti

Indicazioni/determinazioni specifiche per gli arbitri

- Nessuna persona potrà accedere nella stanza/spogliatoio dell'arbitro
- I kit e le distinte gara dovranno essere posizionate su un tavolino all'esterno dello spogliatoio arbitri
- Si richiede che vengano fornite bottigliette d'acqua sigillate in numero congruo (no thermos, bicchieri, ecc.)
- Per dialogare con gli ufficiali di gara, i calciatori/calciatrici dovranno rigorosamente rispettare la distanza sociale prevista (1,5 m)

Adempimenti pre-gara

- Il controllo preliminare degli equipaggiamenti (colori maglie squadra e portieri) e la consegna delle distinte dovrà avvenire sulla porta dello spogliatoio arbitrale
- La consegna documenti identificativi all'arbitro avverrà sul tavolo fuori dallo spogliatoio; in mancanza, preavviso all'Arbitro per precauzioni del caso (gel igienizzante, guanti, ecc.)
- Analogamente ogni altro colloquio tra arbitri e dirigenti accompagnatori (es. completamento documentazione di gara carente) dovrà avvenire con le stesse modalità (sulla porta).
- L'identificazione (appello) di calciatori e dirigenti da parte degli arbitri dovrà avvenire all'aria aperta
- L'ingresso in campo dovrà essere previsto in momenti separati per evitare contemporanea occupazione del tunnel o dei corridoi

Ingresso in campo delle Squadre e degli Arbitri

- Entrata separata:
 1. Arbitro/Terna
 2. Squadra ospite
 3. Squadra locale
- Nessun accompagnamento da parte di bambini
- Nessuna mascotte
- Nessuna foto di squadra
- Nessuna cerimonia pre-gara con altre persone
- Nessuna stretta di mano, solo fischio di saluto
- Schieramento congiunto delle Squadre con distanziamento di un metro (incluso sorteggio)

Area Tecnica/Bordo Campo

- Rimodulazione - ove possibile - delle panchine, prevedendo la distribuzione alternata dei componenti (mantenere un posto vuoto tra un sedile occupato e l'altro) o disponendo gli occupanti su due file, mantenendo le distanze di sicurezza
– in ogni caso **TUTTI GLI OCCUPANTI LE PANCHINE DEVONO INDOSSARE LA MASCHERINA**
- Opzioni per espansione panchina riserve: l'espansione delle panchine potrà avvenire attraverso l'utilizzo delle tribune prevedendo accesso diretto al campo in tribuna (se c'è accesso diretto al campo) o sedie/panchine aggiuntive per espandere le panchine normali; occupare, se necessario, parti della tribuna
- la fase riscaldamento dei calciatori di riserva deve avvenire **SINGOLARMENTE** e **SENZA ASSEMBRAMENTI** ciascuno lungo la linea laterale della panchina di propria competenza

Intervallo fra primo e secondo tempo

- Separare il rientro negli spogliatoi tra le Squadre e gli Arbitri

Fine gara e uscita dal campo

- Separare l'accesso delle Squadre/Arbitri al rientro negli spogliatoi

Attività post-gara

- Riduzione delle postazioni e del numero di interviste in base alle misure igieniche obbligatorie
- Tutte le interviste a tesserati devono essere effettuate, possibilmente sul terreno di gioco, mantenendo la distanza di sicurezza e prevedendo l'utilizzo del microfono cd. "boom"
- La riconsegna dei documenti e del rapportino di fine gara avverrà sul tavolo fuori dalla porta dello spogliatoio dell'arbitro o comunque sulla porta stessa

Presenza Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico AIA

- Si richiede alle società di mantenere due posti in tribuna/area spettatori per Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico (fino all'orario di inizio della gara)
- Appena terminata la gara, l'Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico consegnerà/anno al DGE la certificazione del rispetto delle prescrizioni sanitarie relative agli accertamenti Covid-19 previsti dai protocolli vigenti e dalle normative legislative
- Il DGE procederà alla misurazione della temperatura
- L'Osservatore Arbitrale e/o Organo Tecnico si presenterà all'Arbitro/Arbitri, effettuerà il controllo dei dati della gara sulla porta dello spogliatoio e si allontanerà in attesa dell'uscita dell'Arbitro/degli Arbitri
- Il colloquio post gara potrà avvenire in luogo idoneo individuato congiuntamente e comunque all'aria aperta

Ripartenza Squadra e Arbitri

- Separare lo spazio temporale delle attività di uscita dallo Stadio/Impianto Sportivo con percorsi dedicati

Il Presidente
LND CR SICILIA
F.to LO PRESTI Santino

Il Presidente
CRA SICILIA
F.to CAVARRETTA Michele

3. RIPRESA DELL'ATTIVITA' SPORTIVA

Si informano le Società che il Medico Competente del C.R. Sicilia, Dott. Antonino Amato, si rende disponibile per eventuali chiarimenti o consulti, in relazione all'emergenza epidemioologica da Covid-19.

Il Dott. Antonino Amato è raggiungibile ai seguenti recapiti:

Cell: 339-7007620

E-mail: amatoantoniopa@libero.it

4.

NUOVO PORTALE TESSERAMENTO F.I.G.C.

Si riporta, per opportuna conoscenza delle Società, stralcio della nota della Segreteria Federale (vedi Mail L.N.D. del 28 Giugno 2019) inerente l'oggetto:

"In relazione all'avvio della prossima stagione sportiva si comunica che, come anticipato, a partire dal **1° luglio 2019**, le pratiche di tesseramento di competenza dell'Ufficio Tesseramento Centrale FIGC, ovvero:

1. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base ad art.19 FIFA
2. Primo tesseramento di calciatori stranieri minorenni dai 10 anni in su in base a Legge Bilancio 2018
3. Trasferimento internazionale di calciatori minorenni dai 10 anni in su
4. Primo tesseramento di calciatori stranieri maggiorenni
5. Trasferimento internazionale di calciatori maggiorenni

Dovranno essere_ effettuate dalla società tramite il **Portale Servizi Figc**, raggiungibile all'indirizzo

<https://portaleservizi.figc.it>

Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche di tesseramento, attivando la funzione "Attiva Utente" in home page, riceveranno le credenziali di accesso alla piattaforma dedicata, che saranno recapitate all'indirizzo di posta elettronica del legale rappresentante della società.

Per qualunque necessità di chiarimento o supporto tecnico, sarà disponibile un servizio di assistenza al seguente indirizzo: **supportotecnico@figc.it**

5.

REVISIONE DELLE OMOLOGAZIONI DEGLI IMPIANTI

Si comunica alle Società affiliate che è in fase di attivazione il programma di revisione delle omologazioni dei campi la cui ultima idoneità sia stata rilasciata **anteriamente alla data del 30 giugno 2017**.

Si invita, pertanto, a prestare la massima collaborazione ai Fiduciari Provinciali Campi, provvedendo, tra l'altro, in tempo utile e nei giorni fissati per i sopralluoghi di rito, alla segnatura del rettangolo di giuoco.

Nel richiamare integralmente la normativa federale, si raccomanda, in particolare, il rispetto:

- della misura minima della fascia del campo per destinazione a contorno del rettangolo di giuoco (ml. 1,50 per i campi in terra battuta per il C11 e di ml. 1,00 per i campi di C5);
- dell'altezza libera della recinzione interna di ml. 2,20 (altezza minima) al netto dell'eventuale cordolo di supporto;
- delle recinzioni interne che devono essere conformi alla normativa relativa vigente ed essere prive di squarci;
- delle esatte misure delle porte (ml. 7,32 x ml 2,44 per il C11 e ml. 3,00 x ml. 2,00 per il C5) per le quali non è prevista alcuna tolleranza;
- della planarità e della conformità alle norme federali della superficie del rettangolo di giuoco;
- delle zone destinate ai giocatori locali ed a quelli ospiti, all'interno degli spogliatoi;
- della necessaria separazione delle aree destinate al pubblico da quelle circostanti l'area spogliatoi.

Si ricorda, inoltre, che gli spogliatoi rappresentano il biglietto da visita della Società ospitante. Pertanto, a prescindere dal fatto che deve essere assolutamente assicurata la piena funzionalità delle docce e dei servizi igienici (wc e lavabi ricadenti all'interno di ogni singolo spogliatoio), si esige che vengano rispettati sia il decoro che i requisiti di assoluta igienicità degli stessi (apparecchiature sanitarie e pavimenti puliti, senza incrostazioni calcaree ed altro, pareti dei servizi ed intonaci in perfetto stato, assolutamente privi di muffe in genere).

Si fa rilevare che quanto riportato nei punti di cui sopra è essenziale per il rilascio dell'attestato di omologazione ai fini federali dell'impianto.

6. **SPOGLIATOI**

Si invitano le Società ospitanti a vigilare affinché gli Spogliatoi vengano messi a disposizione delle Società ospitate almeno 1 ora prima dell'inizio della gara, per consentire un adeguato "riscaldamento" degli atleti e, qualora, sullo stesso campo vengano disputate più gare, adoperarsi affinché fra una gara e l'altra gli stessi vengano lasciati liberi per tempo per consentire anche la pulizia degli stessi.

Ai sensi dell'Art. 31 punto 4) lettera B) comma b) del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, gli "Spogliatoi" devono essere, in ogni caso, decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

7. **CERTIFICAZIONI MEDICHE**

Si rende noto che, in ottemperanza a quanto stabilito dall'Art. 6 punto 2 della L.R. N. 36 del 30.12.2000 della Regione Sicilia, il tesseramento dei calciatori e delle calciatrici con le Società della L.N.D. (Calcio a 11 e Calcio a 5) – sia nazionali che regionali – aventi sede nel territorio regionale è subordinato alla contestuale presentazione della certificazione medica per l'attività agonistica e non agonistica.

Pertanto, al fine di evitare responsabilità penali per i Presidenti e sanzioni amministrative per le Società, la L.N.D. ha disposto che le procedure telematiche di tesseramento non potranno attivarsi nel caso di mancato caricamento al sistema informatico delle suddette certificazioni mediche.

Ad ulteriore chiarimento, si specifica che il tesseramento dei calciatori deve essere accompagnato dalla **certificazione medica per l'attività agonistica.**

8. **CERTIFICAZIONE DI IDONEITA' ALL'ATTIVITA' SPORTIVA AGONISTICA – ELENCO REGIONALE DEI MEDICI SPECIALISTI IN MEDICINA DELLO SPORT**

Le Società partecipanti ai Campionati di calcio organizzati dalla F.I.G.C.-L.N.D. Sicilia, in riferimento alla Legge Regionale del 30.12.2000 n. 36 art. 5c e al Decreto dell'Assessore della Salute della Regione Siciliana dell'11.02.2019 n. 174 art. 4 con il quale viene istituito l'elenco nominativo regionale dei Medici Specialisti in Medicina dello Sport autorizzati al rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica, per i loro tesserati dovranno attenersi alle superiori disposizioni, causa la non validità dei certificati medici rilasciati da medici sportivi non iscritti nell'elenco regionale.

L'elenco viene aggiornato periodicamente alla iscrizione o cancellazione dei medici, a variazioni di sede o di altri dati ivi riportati.

Per controllare i medici sportivi autorizzati bisogna seguire la seguente procedura:

Su Google scrivere: Elenco Medici Sportivi Regione Sicilia compare: **Medicina dello sport – Regione Siciliana – Sito Ufficiale** - cliccare e compare il link **Medicina dello Sport** dove viene descritto tutto l'iter.

In basso si trova il PDF **ELENCO MEDICI DELLO SPORT** – cliccare e compare l'elenco completo dei Medici Sportivi autorizzati.

9. **ISCRIZIONE REGISTRO CONI**

L'iscrizione al "Registro delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" (Registro 2.0 C.O.N.I.) deve essere effettuata a cura della Società, sul sito Web www.coni.it, accedendo con le proprie credenziali o accreditandosi, successivamente all'approvazione di tutti i documenti necessari per l'iscrizione ai Campionati.

L'iscrizione si intende completata con la stampa del Certificato di "RICONOSCIMENTO AI FINI SPORTIVI", che le Società dovranno inviare alla seguente email: crlnd.sicilia01@figc.it

Si ricorda che l'iscrizione decade automaticamente al 30 giugno di ogni anno. Con l'avvio della nuova Stagione le Società associate alla L.N.D. dovranno, dunque, rinnovare la propria iscrizione.

Si ritiene opportuno rammentare alle Società che per accedere ai contributi pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi i contributi relativi alla Legge Regionale N. 8 del 16 Maggio 1978, è condizione indispensabile

l'iscrizione al Registro CONI, obbligatoria per legge, così come previsto dall'Art. 90, Commi 18 e 18 Ter della Legge n. 289 del 27.12.2002 (come modificato dalla legge 128/2004).

Inoltre, con l'entrata in vigore del nuovo Statuto Federale di cui al Comunicato Ufficiale F.I.G.C. n. 60/A del 7 Agosto 2019, l'iscrizione al Registro C.O.N.I. rappresenta condizione necessaria per esercitare il diritto di voto da parte delle Società, fermi restando tutti gli altri requisiti stabiliti dal richiamato Statuto Federale.

In particolare l'art. 20, comma 10, dello Statuto prevede testualmente che *"Ai fini dell'esercizio del diritto di voto, il requisito della iscrizione nel Registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche del Coni è richiesto con decorrenza dalle elezioni del quadriennio olimpico 2021-2024"*.

Per ogni necessario supporto, o per segnalare eventuali criticità in fase di iscrizione, è stata attivata una procedura telematica di assistenza sul portale web delle Società, attraverso il sistema **Redmine**, nell'apposita area denominata *"Registro CONI"*, nonché l'approntamento di un canale di riferimento per le Società con la creazione di una e-mail dedicata.

Le Società già in regola con l'iscrizione al Registro C.O.N.I. potranno procedere sin dai prossimi giorni e previo completamento di almeno una iscrizione ad una competizione organizzata dalla L.N.D., al rinnovo della stessa direttamente sul portale del C.O.N.I., a condizione che non siano intervenuti cambiamenti inerenti allo statuto o alla compagine sociale. In quest'ultimo caso, i verbali assembleari attestanti tali modifiche dovranno essere caricati sul portale L.N.D. e, conseguentemente, gestiti per il successivo invio al Registro C.O.N.I. Qualora, invece, le Società avessero variato o variassero il proprio Rappresentante Legale a far data dal 1° Luglio 2020, si dovranno attivare le opportune modifiche all'organigramma societario sul portale web, sottoponendo la variazione alla ratifica del Comitato, del Dipartimento e della Divisione competente e avendo cura di aggiornare tale informazione attraverso l'indirizzo e-mail registro@coni.it, allegando tutta la documentazione comprovante l'avvenuta modifica.

Per maggiori informazioni, contattare l'ufficio Affari Generali ai seguenti recapiti:

- Tel: 091 6808421/38;
- Fax: 091 6808498
- E-mail: sicilia.affarigenerali@lnd.it

10. **NUOVO CODICE IBAN C.R.SICILIA LND**

Si informano le Società che le nuove coordinate bancarie sono le seguenti:

F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI – C. R. SICILIA – Via Orazio Siino S.n.c. – 90010 Ficarazzi/PA (Tel. 091.680.84.28)

Coordinate Bancarie / IBAN					
Paese	Cin Eur	Cin	Abi	Cab	n. conto corrente
IT	26	S	02008	43730	000300644037

Presso Banca UniCredit Agenzia di Villabate (22165)

11. **DEFIBRILLATORI**

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una ammenda, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Relativamente alle misure di prevenzione connesse all'emergenza pandemica da COVID-19, si ribadisce che nessun soggetto potrà accedere all'impianto sportivo se non in regola con tutte le disposizioni previste dalle Autorità sanitarie e sportive. Andrà comunque rispettato l'obbligo del distanziamento interpersonale, l'obbligo di indossare le mascherine e l'obbligo di igienizzazione delle mani da parte di ogni persona.

Tutti gli addetti al primo soccorso dovranno essere dotati di idonei dispositivi di Protezione individuale individuati anche nel Documento di Valutazione dei rischi e nel piano di emergenza dell'impianto sportivo.

12. PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO

Per le gare organizzate in ambito nazionale sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;

f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

E' altresì consentito l'ingresso nel recinto di gioco a coloro che, avendo svolto nella Stagione Sportiva 2019/2020 attività in categorie giovanili di base ove non vi era obbligo di abilitazione, potranno esercitare l'attività di Tecnico nella Stagione Sportiva 2020/2021 se sono iscritti prima del 30 Giugno 2020 a Corsi ad invito per l'abilitazione all'attività di Tecnico rivolti alle Società e/o Associazioni.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo di Allenatore o di Direttore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di “allenatore mancante” possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola “Dirigente Ufficiale”.

Parimenti, la corrispondente dizione “tessera personale F.I.G.C.” deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle

N.O.I.F. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

13. **CLASSIFICHE TECNICHE**

Attraverso il sito del C.R. Sicilia, “sicilia.ind.it”, registrandosi all'area denominata “My LND”, è possibile consultare le classifiche tecniche accedendo alla voce “CLASSIFICHE”. Si precisa, comunque, che le stesse vengono aggiornate di norma nella giornata del venerdì.

14. **MINUTO DI RACCOGLIMENTO**

Si ricorda che la Segreteria Federale ha segnalato che ogni richiesta per l'effettuazione del minuto di raccoglimento deve essere inoltrata alla F.I.G.C. per il tramite di questo Comitato Regionale della **Lega Nazionale Dilettanti**.

Tali richieste debbono essere **ben motivate** e **circostanziate** (Dirigente di una Società, Tecnico, Calciatore regolarmente tesserati e risultanti agli atti depositati presso il Comitato Regionale Sicilia) e non possono, in ogni caso, essere valutate dagli Ufficiali di Gara.

15. **INDIRIZZI E NUMERI UTILI**

Si invitano tutte le Società che ancora non avessero provveduto, ad indicare CON SOLLECITUDINE, nella propria “area riservata”, un indirizzo di posta certificata e/o un numero di fax al fine di consentire un celere scambio di comunicazioni tra le società consorelle e gli Organi di Giustizia sportiva in caso di proposizione di ricorsi e reclami.

Gli indirizzi ed i numeri utili delle Società affiliate potranno essere reperiti sul sito www.lnd.it, accedendo all'Area Società per mezzo della propria “ID” e “Password”, optando per la voce “Dati Societari” e scegliendo successivamente nel menu a tendina, “Interrogazioni/Società”.

Questa funzione mostra l'elenco filtrabile per Denominazione, Comune, Provincia delle società LND con i relativi riferimenti (indirizzo, telefono, Mail, etc ...).

16. **DISTINTA CALCIATORI**

Si ricorda alle Società di conservare nei propri archivi le distinte dei calciatori attestanti la loro effettiva partecipazione alle gare, così da poterle esibire, se richieste, agli Enti Locali in sede di liquidazione dei contributi, non potendo questo Comitato Regionale rilasciare copia dei referti arbitrali.

17. **CIRCOLARI E COMUNICATI UFFICIALI L.N.D./F.I.G.C.**

Si invitano le Società a prendere visione delle Circolari e dei Comunicati Ufficiali diramati dalla F.I.G.C./L.N.D. consultando il sito www.lnd.it

18. **COMUNICATI UFFICIALI – COMITATO REGIONALE**

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it seguendo le indicazioni e cliccando su “Comunicati”.

Si informa, altresì, che questo Comitato Regionale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, gare di Coppe, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

* * * * *

Le decisioni del Comitato, del Giudice Sportivo e della Corte Sportiva di Appello Territoriale, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso, **ad eccezione delle sanzioni adottate dal Tribunale Federale Territoriale su “DEFERIMENTO” che saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti.**

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

19. **MODIFICHE REGOLAMENTARI “CARTE FEDERALI”**

Poiché sono intervenute numerose variazioni attinenti, soprattutto, le norme dello Statuto Federale, delle N.O.I.F., del Codice di Giustizia Sportiva, del Settore Tecnico, etc...le Società tutte sono invitate a prenderne atto e conoscenza consultando, oltre i Comunicati Ufficiali di questo C.R., le Carte Federali inserite nel sito della F.I.G.C., cliccando la voce “Federazione” e, successivamente “NORME” o collegandosi direttamente al sito del C.R. Sicilia sicilia.lnd.it cliccando su “Norme”.

20. RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Si informano le Società che le richieste di Commissari di Campo vanno inoltrate a questo Comitato entro il martedì antecedente la disputa della partita, con allegata la ricevuta del Bonifico di Euro 100,00 comprensivo di ogni diritto. Qualora la Società presenta un saldo a credito può chiedere che detta somma venga addebitata sul proprio Conto.

21. STAMPA CARTELLINI PER TESSERATI PROVENIENTI DA FIGC

Si comunica che, al fine di soddisfare le esigenze delle Società tese ad ottenere il cartellino di riconoscimento per gli atleti dilettanti e di settore giovanile il cui tesseramento sia stato operato dal competente Ufficio della F.I.G.C., è stata aggiunta nel portale web delle Società (menù del tesseramento dilettanti e di settore giovanile) la funzione di "Stampa/Ristampa Cartellino".

La nuova funzione crea una pratica di richiesta di stampa cartellino, del costo di 3 euro, che deve essere poi dematerializzata a cura della Società, e validata dal Comitato/Dipartimento / Divisione pertinente prima che il cartellino vada in stampa.

22. PLAY OFF/PLAY OUT E FINALI REG.LI UNDER 17 E UNDER 15 LND/SGS 2020/21

...omississ...

Per articolo intero leggere il Comunicato Ufficiale del C.R. Sicilia LND n.105 sgs 30 del 7 ottobre 2020

Per la stagione sportiva 2020/2021, a seguito delibera del Consiglio Regionale (in data 25 agosto 2020), in considerazione dell'Organico Regionale già in esubero ed al fine di ripristinare lo stesso al numero di 70 squadre, non avranno svolgimento le gare/spareggio per le seconde classificate dei Campionati Provinciali.

...omississ...

23. SOCIETA' INATTIVE

Il Comitato Regionale, considerato che le sottoelencate Società hanno rinunciato, con propria nota, a partecipare a qualsiasi attività federale, stagione sportiva 2020/2021

...omississ...

Matr. 948015 S.S.D. VIS RIBERA di Ribera

visto l'art. 16 commi 1) e 2) delle N.O.I.F. , le propone alla Presidenza Federale per la radiazione dai ruoli.

Ai sensi dell'art. 110 p.1) delle N.O.I.F.i calciatori tesserati per le suddette sono svincolati d'autorità dalla data del 16 ottobre 2020.

I calciatori in pendenza di squalifica dovranno scomputarla con la prima squadra della Società cui andranno a tesserarsi.



RINVIO ATTIVITÀ PROVINCIALE

Con riferimento al DPCM del 18 Ottobre u.s., essendo in corso una interlocuzione con il Governo nazionale per definire la giusta interpretazione di quanto in esso contenuto, si informano le Società che l'inizio delle attività di 3^a Categoria, Serie D di Calcio a 5, attività Giovanile provinciale, al momento risultano sospese, ivi compreso il Campionato Regionale Juniores "Under 19".

24. **TERZA CATEGORIA**

• **GIRONE A DEFINITIVO**

740172	A.S.D. ATHENA	AGRIGENTO
953472	A.S.D. BIVONA 2020	BIVONA
950311	A.S.D. BURGIO	BURGIO
952516	A.S.D. CIANCIANA CALCIO	CIANCIANA
945402	A.S.D. LERCARA	LERCARA FRIDDI
946104	A.S.D. MONTALLEGRO	MONTALLEGRO
953464	A.S.D. OLIMPIA RIBERA	RIBERA
740919	U.S.D. PRIZZI	PRIZZI
953196	A.S.D. REAL CANICATTI	CANICATTI'
936909	A.S.D. SAN GIORGIO VICARI	VICARI
952382	A.S.D. SANTA ELISABETTA	SANTA ELISABETTA
TOTALE	11	

- Le società Gattopardo Palma, Montechiaro e Santa Sofia Calcio, sono state inserite nel Girone di Caltanissetta.
- La società Sciacca Soccer 2014 è stata inserita nel girone di Trapani.
- Le società Lercara, Prizzi e San Giorgio Vicari hanno ottenuto nulla osta dalla Delegazione LND di Palermo e dal C.R. Sicilia LND a partecipare al Campionato di Terza Categoria nel girone della Delegazione di Agrigento.
- La società Real Unione ha inviato nota di rinuncia al Campionato di Terza Categoria.

• **Articolazione**

Il Campionato di 3^a Categoria è organizzato dai Comitati Provinciali Autonomi di Trento e Bolzano e da ciascuna Delegazione Provinciale e/o Distrettuale, sulla base di uno o più gironi. Hanno diritto di richiedere l'iscrizione al Campionato di 3^a Categoria:

la prima rinuncia.

- **Limite di partecipazione dei calciatori in relazione all'età**

Alle gare del Campionato di 3^a Categoria e alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2020/2021 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

Premesso quanto sopra, i Comitati, in relazione allo svolgimento della predetta attività ufficiale 2020/2021, possono, facoltativamente, rendere obbligatorio sin dall'inizio delle singole gare e per l'intera durata delle stesse e, quindi, anche nel caso di sostituzioni successive, l'impiego di uno o più calciatori appartenenti a prestabilite fasce di età, fino ad un massimo di tre calciatori.

Resta inteso che, in relazione a quanto precede, debbono eccettuarsi i casi di espulsione dal campo e, qualora siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite, anche i casi di infortunio dei calciatori delle fasce di età interessate.

L'inosservanza delle predette disposizioni, ivi comprese quelle facoltativamente stabilite dai Consigli Direttivi dei Comitati, se ed in quanto deliberate, sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

Il Comitato Regionale Sicilia applica la norma federale e quindi potranno partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la Stagione Sportiva 2019/2020, che abbiano compiuto anagraficamente il 15mo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall'Art. 34, comma 3) delle N.O.I.F.

- **Limiti di partecipazione di calciatori alle gare**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

- **Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2020/2021, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31, del Regolamento della L.N.D. e del punto 31) del presente Comunicato Ufficiale;

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio 2020, nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche e della Commissione Premi, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020).

In presenza di decisioni del Collegio Arbitrale presso la L.N.D. pubblicate entro il 15 Luglio 2020 ed aventi ad oggetto ratei di premio di tesseramento annuale e rimborsi spese maturati sino al 29 Febbraio 2020, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 66 della L.N.D. del 26 Giugno 2020);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

- **Ammissione al Campionato di 2ª Categoria**

I meccanismi di ammissione delle squadre al Campionato di 2a Categoria vengono stabiliti da ciascun Comitato, fatti salvi i diritti al titolo sportivo conseguenti a promozione.

- **Attività Giovanile**

Le Società di 3ª Categoria possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra al Campionato "Juniors-Under 19" (v. punto A/9 – 2 e 3 del presente Comunicato Ufficiale), nonché ai Campionati e ad altre attività indetti dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

- **Tenuta di gioco**

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniors "Under 19" della Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

- **Panchina lunga**

Ad integrazione di quanto riportato con C.U. N. 1 – 2ª Parte – del 2 Luglio 2020 – si comunica che il Comitato Regionale ha stabilito di applicare la "Deroga" alle Decisioni Ufficiali F.I.F.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, concessa dal Consiglio Federale (Delibera Consiglio Direttivo del 25 Giugno 2020).

Si riporta integralmente il C.U. N. 241/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 – allegato al C.U. N. 338 della L.N.D. pubblicato in Roma il 26 Giugno 2020 (Già pubblicato con C.U. del C.R. Sicilia N. 383 del 30 Giugno 2020 e C.U. N. 1 – 2ª Parte – del 2 Luglio 2020):

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 25 Giugno 2020;
- Vista l'istanza della Lega Nazionale Dilettanti di consentire in deroga alle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. – Regola 3 – del Regolamento del Giuoco del Calcio, limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D. nella stagione sportiva 2020/2021, che le Società possano indicare un massimo di nove giocatori di riserva nella distinta di gara;
- ritenuto di poter accogliere la predetta istanza;

- viste le Decisioni Ufficiali F.I.G.C. alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio;
- visto l'art. 27 dello Statuto federale

ha deliberato

di consentire, in via sperimentale per la Stagione Sportiva 2020/2021, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, che limitatamente alle competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della L.N.D., le Società possono indicare un massimo di **nove giocatori di riserva** nella distinta di gara, in luogo dei sette previsti dalle vigenti disposizioni, tra i quali scegliere gli eventuali sostituti. Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque”.

- **Assistenti dell'Arbitro**

Art. 63 - N.O.I.F.

Direzione delle gare ufficiali

1. Le gare considerate ufficiali - o, comunque, autorizzate dalle Leghe, dalle Divisioni, dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e dai Comitati – debbono essere dirette da un Arbitro designato dal Competente Organo Tecnico dell'Associazione Italiana Arbitri.

Soltanto per le gare delle categoria giovanili “Esordienti” e “Pulcini” possono essere ammessi ad esercitare la funzione arbitrale i Dirigenti delle Società.

1 Bis. L'Arbitro è tenuto a redigere il rapporto della gara e a provvedere, con esso, alla refertazione di quanto accaduto in occasione della gara dallo stesso diretta, allegando, pure, i rapporti degli altri ufficiali di gara eventualmente designati. Il rapporto di gara, con gli elenchi ed ogni altro allegato, deve essere inviato alla Lega o alla Divisione competente con le modalità previste, anche per via telematica, per il successivo inoltro agli Organi disciplinari.

2. Quando non sia prevista la designazione di **assistenti dell'arbitro ufficiali**, le società sono tenute a porre a disposizione dell'arbitro, per assolvere a tale funzione, un calciatore, **di età non inferiore a quella stabilita per partecipare alla gara**, o un tecnico tesserato ovvero un dirigente che risulti regolarmente in carica. La funzione di **assistente dell'arbitro** è considerata, ai fini disciplinari, come partecipazione alla gara e, pertanto, è preclusa ai calciatori e ai dirigenti colpiti da provvedimenti di squalifica o di inibizione.

3. Nelle gare organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastico, per le quali non sia prevista la designazione dei tre ufficiali di gara, nonché nell'Attività Ricreativa, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell'elenco ufficiale di gara e già partecipante alle stesse può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.

4. Gli assistenti di parte non possono essere sostituiti da ufficiali di gara non designati dal competente Organo Tecnico.

5. Qualora nel corso di una gara un Assistente di parte venisse allontanato dal recinto di giuoco a seguito di un provvedimento disciplinare adottato dall'Arbitro o, comunque, abbandonasse la propria funzione, il Dirigente Accompagnatore Ufficiale dovrà indicare il nominativo di un altro tesserato in possesso dei requisiti di cui al comma 2, il quale svolgerà tale funzione nel proseguo della gara.

- **Recupero delle gare**

Art. 30 del Regolamento della L.N.D.

Lo svolgimento dei Campionati

... omissis...

4. *Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti.*

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

... omissis...

- **Applicazione Regolamenti Federali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa espresso richiamo agli articoli delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C., del Codice di Giustizia Sportiva e dal Regolamento della L.N.D.-

25. **UNDER 19 CALCIO A 11**

- **Composizione Girone Definitivo**

GIRONE "A"

949834 A.S.D. AKRAGAS 2018	AGRIGENTO
941641 A.S.D. CANICATTI	CANICATTI'
73462 A.S.D. CASTELTERMINI	CASTELTERMINI
72441 A.S.D. KAMARAT	CAMMARATA
930596 A.S.D. LICATA CALCIO	LICATA (fuori classifica)
945609 S.S.D. PRO FAVARA 1984	FAVARA
935180 A.S.D. RAFFADALI 2018	RAFFADALI
949775 SCSD UNITAS SCIACCA CALCIO	SCIACCA
TOTALE	8

26.

GIRONI PROVVISORI

SERIE D C5 MASCHILE

AGRIGENTO – CALTANISSETTA – ENNA

GESTITO DALLA DELEGAZIONE LND DI CALTANISSETTA

ARMERINA	PIAZZA ARMERINA
BARRESE	BARRAFRANCA
CUSN CALTANISSETTA	CALTANISSETTA
DON BOSCO MUSSOMELI	MUSSOMELI
GATTOPARDO PALMA	PALMA DI MONTECHIARO
NEW STAR	GROTTE
NUOVA NISCEMI	NISCEMI
SANCATALDESE CALCIO	SAN CATALDO
SOCIETA CALCISTICA GELA	GELA
TROINA	TROINA

SERIE D C5 FEMMINILE

AKRAGAS 2018
MONTALLEGRO

UNDER 17 C5

AKRAGAS FUTSAL
ATLETICO CAMPOBELLO C5

UNDER 15 C5

ATHENA
ATLETICO CAMPOBELLO C5
CITTA'DI RIBERA
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.

ESORDIENTI 2°ANNO A 9

ACADEMY FICARRA
ARCOBALENO
ATHENA
CANICATTI
CITTA'DI RIBERA
FAVARA ACADEMY
GATTOPARDO PALMA
GINNIC CLUB STADIUM
LERCARA
LICATA CALCIO
PONTE DI FERRO
RAVANUSA
SANTA SOFIA CALCIO S.sq.B
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.
SC.CALCIO SANGIOVANNESE
SCIACCA SOCCER 2014
VILLAGE RENATO TRAINA F.C

ESORDIENTI A 5

AKRAGAS FUTSAL
ATHENA
ATLETICO CAMPOBELLO C5
CITTA'DI RIBERA
NANA GULINO ACADEMY
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.
VIRTUS FAVARA

PULCINI A 7

ANTIVAN
ARCOBALENO
ATHENA
BOYS LICATA
CITTA'DI RIBERA
FAVARA ACADEMY
GATTOPARDO PALMA
LERCARA
PONTE DI FERRO
PORTO EMPEDOCLE
RAVANUSA
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.
SC.CALCIO SANGIOVANNESE
TRINACRIA
VILLAGE RENATO TRAINA F.C

PULCINI A 5

AL QATTA'SPORTING CLUB
ARCOBALENO
ATHENA
CITTA'DI RIBERA
INVICTA AMAGIONE A.S.D.
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.

La società Città di Canicattì ha inviato nota di rinuncia al presente Torneo.

PRIMI CALCI

AGRIGENTUM
AL QATTA'SPORTING CLUB
ANTIVAN
AQUILE CAMMARATA SAN GIOV
ARAGONA CALCIO
ARCOBALENO
ATHENA
ATLETICO AGRIGENTO
ATLETICO CASTRONOVO
CITTA'DI RIBERA
COLLEVERDE
FAVARA ACADEMY
GATTOPARDO PALMA
INVICTA AMAGIONE A.S.D.
LERCARA

RAVANUSA
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.
SC.CALCIO SANGIOVANNESE
TRINACRIA
VILLAGE RENATO TRAINA F.C

La società Atletico Castronovo ha chiesto ed ottenuto dalla Delegazione di Palermo nulla osta a svolgere la suddetta attività con la Delegazione di Agrigento.

PICCOLI AMICI

ARCOBALENO
ATHENA
BOYS LICATA
CITTA'DI RIBERA
FAVARA ACADEMY
GATTOPARDO PALMA
LERCARA
RAVANUSA
SANTA SOFIA CALCIO S.R.L.
SC.CALCIO SANGIOVANNESE
VILLAGE RENATO TRAINA F.C

La società Colleverde ha inviato nota di rinuncia al presente Torneo.

27.

OBBLIGO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA – ART.53 NUOVO C.G.S.

In considerazione di quanto previsto dai commi 2 e 4 dell'art. 53 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva pubblicato il 17 giugno 2019, "2) Le società, all'atto della affiliazione o del rinnovo della stessa, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per l'affiliazione. In caso di modifica dell'indirizzo di posta elettronica certificata, la società è tenuta a darne comunicazione alla Federazione"; "4) **I tesserati delle società non professionistiche, all'atto del tesseramento o del rinnovo dello stesso, comunicano l'indirizzo di posta elettronica certificata della società per la quale si tesserano, che si considera eletto per le comunicazioni. Tale comunicazione è condizione per il tesseramento**", si invitano le Società a dotarsi di una casella di posta elettronica certificata (PEC) e ad inserire l'indirizzo nella propria "Area Riservata" nella sezione "dati societari" e successivamente su "dati anagrafici".

Si rende noto che per le società non professionistiche e per i tesserati delle società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, l'entrata in vigore dell'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata è differito al 1° Luglio 2021. Sino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

Come più volte pubblicato, si coglie l'occasione per ricordare che questo Comitato Regionale si è adeguato all'innovativo servizio di recapito elettronico della corrispondenza, ed ha dotato gli Uffici di uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Tale servizio sarà fornito anche, **in maniera totalmente gratuita**, a tutte le Società affiliate che aderiranno. La posta elettronica certificata permetterà un'apprezzabile riduzione dei costi per la corrispondenza e consentirà alle Società ed al Comitato Regionale di comunicare, in maniera certificata e pertanto con la valenza legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, con tutti i possessori di tale servizio (PEC). Pertanto il modulo per richiedere il proprio indirizzo PEC (da richiedere alla Delegazione Provinciale) dovrà essere compilato a cura del legale rappresentante delle associazioni affiliate ed inviato, allegando la fotocopia del proprio documento di identità **in un unico file in pdf**, alla seguente E-mail: pietroantonio.bevilacqua@gmail.com del Dott. Pietroantonio Bevilacqua.

28. CENSIMENTO ON LINE SETTORE GIOVANILE

Al fine di avere una conoscenza più approfondita di tutte le società che svolgono attività giovanile nel territorio, entro il 30 Novembre 2020 ciascun Club è tenuto a compilare il “Modulo Online di Censimento del Settore Giovanile”.

Tale censimento sarà uno strumento utile per fornire ulteriori servizi alle società stesse (Newsletter dedicate, partecipazione ad eventi, organizzazione di Workshop o Corsi di Formazione/Informazione nel territorio indirizzati alle specifiche figure professionali presenti all'interno della Società, ecc.), compresa la possibilità di individuare i Tecnici ai quali rivolgere specifica attività di formazione (es. Corsi Grassroots “Livello E”, Corsi UEFA-C).

Il link per accedere al Modulo Online è il seguente: <https://servizi.figc.it/ExtranetSGS/>

(in allegato al C.U. n°2 del 29/07/2020 di questa Delegazione si riporta il Vademecum con le linee guida per la corretta compilazione)

Si precisa che il Modulo Online non sostituisce, ma integra, il *Modulo di Presentazione della Società*, allegato al presente Comunicato, documento formale sottoscritto dal Rappresentante Legale della Società.

29. CATEGORIE E TIPO DI TESSERAMENTO GIOVANI CALCIATORI

CATEGORIE	ANNI DI NASCITA	TIPOLOGIA/ CARTELLINO	COSTO (€)
Piccoli Amici	2014 – 2015 (5 anni compiuti) (2016, dopo il compimento del 5° anni di età)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	9,83*
Primi Calci	2012 – 2013 (2014, dopo il compimento del 6° anno di età) (no 2015)	CERTIFICATO ASSICURATIVO ONLINE	9,83*
Pulcini età mista	2010 – 2011 (2012, dopo il compimento dell'8° anno di età) (no 2013)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52*
Esordienti età mista	2008 – 2009 (2010, dopo il compimento del 10° anno di età) (no 2011)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52*
Under 15 età mista (ctg. Giov.mi)	2006 - 2007 (Max n°5 calciatori del 2008, dopo il compimento del 12° anno di età) (no 2009)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52*
Under 17 età mista (ctg.Allievi)	2004 - 2005 (2006 e 2007 dopo il compimento del 14° anno di età)	TESSERAMENTO ONLINE	19,52*

***NOTA: La FIGC per la stagione 2020/2021 riconoscerà un contributo alle società, tramite la LND, di € 2,00 per ogni tesseramento giovanile**

30. AUTORIZZAZIONI TORNEI

Si informano le Società che - a partire dalla corrente Stagione Sportiva 2020/2021 - tutte le richieste relative ad autorizzazione di Tornei dovranno essere inoltrate al Comitato Regionale per il tramite della rispettiva Delegazione Provinciale/Distrettuale.

Le richieste, corredate dai relativi Regolamenti conformi alle disposizioni di cui al C.U. N. 22 del 7 Settembre 2020 del Settore Giovanile e Scolastico, dovranno pervenire entro il termine fissato con il citato Comunicato N. 22 **(30 giorni prima della data di inizio del Torneo, se a carattere regionale; almeno 20 giorni prima della data di inizio, se il Torneo è a carattere Provinciale o locale).**

31. ATTIVITA' CON ENTI DI PROMOZIONE

Alle Società affiliate alla FIGC è consentita la partecipazione ad attività organizzate esclusivamente dagli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI con i quali è stata sottoscritta apposita convenzione con il Settore Giovanile e Scolastico. Eventuali accordi di convenzione con Enti di Promozione saranno comunicati con apposito Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico.

Si specifica che al momento della pubblicazione del presente comunicato ufficiale non risulta sottoscritta alcuna convenzione con Enti di Promozione Sportiva.

32. PROCEDURA "RICARICA PORTAFOGLIO TESSERAMENTI E ISCRIZIONI"

A partire dal 1mo Luglio 2018 le Società sul portale L.N.D. hanno la possibilità di effettuare la ricarica dei "Portafogli iscrizioni e tesseramenti " tramite POS virtuale, ossia a mezzo:

- carta di credito dei circuiti Visa e Mastercard;
- con il sistema di wallet Masterpass;
- con il bonifico c.d. "MyBank".

E' anche disponibile la modalità d'incasso dei MAV "light" ovvero pagabili presso ogni sportello bancario e presso le ricevitorie SISAL ma ***non*** presso gli sportelli postali. Il servizio di incassi è gestito tramite i servizi offerti da BNL Banca Nazionale del Lavoro del gruppo BNP Paribas.

Di seguito alcuni chiarimenti in merito.

1) POS Virtuale

Il POS Virtuale è lo strumento che permette alla società di operare a mezzo di carta di credito/debito.

Nel caso di utilizzo del POS virtuale, questo opera tramite il re-indirizzamento diretto degli utenti dal nostro portale ai sistemi di BNL dove avviene materialmente la transazione, la LND non conserva in alcun modo informazioni inerenti le carte di credito, ed i conti degli utenti delle Società.

Nel caso l'utente scelga di utilizzare il bonifico "MyBank", sarà re-indirizzato al proprio home banking per effettuare materialmente la transazione.

MyBank è una soluzione di autorizzazione elettronica che consente ai consumatori di effettuare in modo sicuro pagamenti online e autenticazioni dell'identità digitale usando il servizio di online banking della propria banca o un'app da smartphone o tablet.

Ad oggi più di 250 Banche e fornitori di servizi di pagamento hanno aderito al circuito MyBank in tutta Europa.

La lista è consultabile alla

pagina web <https://www.mybank.eu/it/mybank/banche-e-ppsp-aderenti/>

La peculiarità del bonifico "MyBank" è che non può essere ritirato da chi lo dispone senza l'approvazione del beneficiario.

Sia nel caso di transazione a mezzo carta di credito che di bonifico MyBank, al momento della conferma della transazione da parte del circuito bancario, la disponibilità delle somme sul portafoglio della società è immediata.

2) MAV Light

Il MAV è detto "Light" in quanto non viene effettuata da parte della LND la procedura di "presentazione" alla banca esattrice, l'utente/società dopo averlo prodotto in autonomia sul portale, può procedere al pagamento presso ogni sportello bancario, senza limiti di spesa, o presso le ricevitorie SISAL con un limite per la transazione di 1.200,00 euro.

N.B. Il MAV Light non può essere pagato agli sportelli postali.

La disponibilità delle somme sul portafoglio varia in funzione del momento e del circuito in cui la società dispone il pagamento.

a - in caso di MAV pagato ad uno sportello bancario le somme verranno accreditate sul conto LND al massimo entro il secondo giorno lavorativo successivo al pagamento;

b - in caso di MAV pagato presso una ricevitoria SISAL la LND riceverà l'accredito mediamente entro il 4° giorno lavorativo successivo al pagamento.

E' possibile verificare l'elenco delle ricariche richieste/approvate alla voce del menù **PORTAFOGLIO PAGAMENTI ATTIVITA' REGIONALE E PROVINCIALE -->Gestione Ricariche Portafoglio Pagamenti --> Elenco richieste di ricarica portafoglio.**

Per verificare lo stato di avanzamento del saldo disponibile è a disposizione l'icona dedicata "SALDO PORTAFOGLI".

Si ricorda che in caso di insussistenza di fondi, non è consentita la stampa della pratica di tesseramento, pertanto le Società sono invitate a verificare con largo anticipo la loro disponibilità economica al fine di evitare il blocco delle operazioni. Tale disposizione vale anche per tutte le altre procedure (tessera dirigenti, tesseramento tecnici, etc).

33. PROCEDURA TESSERAMENTO ONLINE ALLENATORI, MEDICI E MASSAGGIATORI SOCIETÀ LND E DI PURO SETTORE GIOVANILE

Con riferimento alla materia in oggetto, si comunica che con l'avvio della Stagione Sportiva 2016/17 la F.I.G.C. ha inteso eliminare la produzione dei moduli cartacei per il tesseramento dei tecnici; pertanto è stata messa in produzione una nuova procedura di supporto al tesseramento dei TECNICI iscritti all'albo del Settore Tecnico.

In Area società è disponibile una nuova sezione del MENU nella quale sono attive delle funzioni realizzate allo scopo di predisporre la modulistica per il tesseramento degli iscritti al Settore Tecnico.

In sintesi:

- Le società non dovranno più approvvigionarsi dei moduli da compilare, ma troveranno una nuova funzione di "creazione pratica di tesseramento" che consentirà loro di compilare tutte le informazioni necessarie direttamente On-line.

- Oltre al modulo principale, sarà possibile scaricare quello relativo all'Accordo Economico degli allenatori per la tipologia scelta (Gratuito, Oneroso Dilettanti e Oneroso Professionisti) già parzialmente compilato con i dati anagrafici del soggetto e della Società.

- Una volta compilata la pratica, la Società procederà con la stampa definitiva della stessa (4 copie + informativa sulla privacy). Dopo che tutti i moduli sono stati firmati e vidimati in modo opportuno, la Società invia il plico al Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5 di competenza.

- La Società potrà controllare l'avanzamento delle pratiche e le eventuali segnalazioni di errore direttamente dal portale, tramite la nuova funzione "pratiche aperte", similmente a quanto già avviene per le altre tipologie di tesseramento.

Sempre dopo la validazione da parte del Comitato Regionale / Dipartimento / Divisione Calcio a 5, la Società può stampare dal portale una autorizzazione provvisoria per il tecnico tesserando.

- Nel momento in cui il Settore Tecnico perfeziona il tesseramento, la pratica inizialmente inserita dalla Società sarà automaticamente CONVALIDATA da un apposito programma che risiede sul sistema AS/400 di LND e, a questo punto, avverrà anche la creazione/abbinamento del dirigente o calciatore in organigramma corrispondente al tecnico tesserato.

- La procedura prevederà soltanto il tesseramento, resteranno fuori dal presente progetto tutte le operazioni riguardanti le seguenti richieste:

- Modulo per esonero
- Modulo per revoca esonero
- Modulo per dimissioni
- Modulo per revoca dimissioni
- Modulo per variazioni incarico
- Modulo per sospensione dai ruoli
- Modulo per riammissione nei ruoli
- Modulo per variazione di indirizzo
- Modulo per variazione dei contatti

Pratiche di tesseramento tecnici

Modulistica da inviare da parte delle società per il tesseramento dei tecnici della prima squadra di società partecipanti nei campionati di Eccellenza, Promozione, Serie C1, Calcio A5, Prima categoria e Seconda categoria:

1. Modulo per il settore tecnico
2. Modulo per il comitato regionale
3. Copia del modulo tecnico dato al tecnico all'atto della firma del tesseramento
4. Accordo economico o dichiarazione di gratuità

Totale moduli n.4

Modulistica da inviare da parte delle società dilettantistiche e di settore giovanile per il tesseramento dei tecnici:

1. Modulo per il settore tecnico
2. Modulo per il comitato regionale

Totale moduli n.2; 3 se vi è allegato l'eventuale accordo economico

La suddetta documentazione può essere depositata dalle società presso l'ufficio affari generali che protocollerà in caso di un eventuale accordo economico oneroso, o l'ufficio settore tecnico o spedita ai seguenti indirizzi email: sicilia.tesseramento@lnd.it / sicilia.settoretecnico@lnd.it

Iscrizione albo tecnici art. 17 punto 6 regolamento del Settore Tecnico

In caso di mancato adempimento da parte del tecnico del pagamento delle quote d'iscrizione all'albo il settore tecnico nazionale non rilascerà il tesserino valido per l'ammissione in campo sospendendo il tesseramento.

34.

TESSERAMENTO ON-LINE SETTORE GIOVANILE

Si conferma che anche per la corrente Stagione Sportiva il tesseramento dei calciatori del Settore Giovanile dovrà essere effettuato **esclusivamente** via web attraverso il sito www.lnd.it
Entrati nel sito cliccare “Area Società”:

- una volta aperta la pagina bisogna immettere il proprio codice identificativo (LND + numero di matricola) e la propria password (già comunicata alle Società nella passata stagione);
 - entrati nell' area riservata occorrerà seguire le relative istruzioni;
 - dopo avere terminato l'operazione di tesseramento si dovrà cliccare l'opzione “Salva definitivo e stampa”.
- Acquisita la stampa del **modulo di tesseramento** compilato On-line, opportunamente firmato dal calciatore, dagli esercenti la potestà genitoriale e dal Legale Rappresentante della società, si dovrà procedere all'invio telematico (tramite il procedimento della firma elettronica) i seguenti documenti:

NUOVO TESSERAMENTO

- **pratica di tesseramento;**
- **certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;**
- **dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero o meno e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenni);**
- **Certificato medico di idoneità sportiva agonistica;**
- **foto formato tessera del calciatore (da allegare in formato jpeg).**

RINNOVO DA STESSA SOCIETA'

- **pratica di tesseramento;**
- **ove eventualmente richiesto, dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero o meno e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenni).**

RINNOVO DA ALTRA SOCIETA'

- **pratica di tesseramento;**
- **certificato anagrafico plurimo per uso sportivo (nascita, residenza e stato di famiglia) del minore;**
- **ove eventualmente richiesto, dichiarazione in cui venga indicato se il calciatore è mai stato tesserato all'estero o meno e firmata dal calciatore (e dai genitori se minorenni);**
- **Certificato medico di idoneità sportiva agonistica.**

Il tutto dovrà pervenire **“Telematicamente”** alla competente Delegazione Provinciale, la quale, dopo l'opportuna operazione di controllo procederà ad inoltrare il tesseramento al Centro Informatico, che, infine, provvederà ad emettere ed inviare il tesserino alle Delegazioni Provinciali, per il tramite del Comitato Regionale.

Si invitano le società a controllare, nella propria area riservata sul sito www.lnd.it, la voce “pratiche tesseramento aperte”.

Si precisa che se la posizione del calciatore non è regolarizzata, lo stesso non potrà prendere parte alla gara.

Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in rosso e selezionando gli stessi con il mouse, nelle note verrà specificato il motivo della sospensione.

Come riportato nel C.U. n°1 del SGS Nazionale per il tesseramento dei giovani calciatori la copia del certificato medico non risulta tra i documenti obbligatori da allegare alla pratica di tesseramento.

Si ricorda che i tesserati sono tenuti a sottoporsi a visita medica, al fine di accertare la propria idoneità all'attività sportiva e che la responsabilità del mancato accertamento a tale idoneità ricade sul Presidente della Società.

Le Società hanno l'obbligo di conservare la certificazione medica, valida legalmente per tutta la Stagione Sportiva, ed eventualmente in caso di scadenza anticipata o provvisoria del certificato medico, di sottoporre a nuova visita il calciatore interessato.

Il Comitato Regionale Sicilia e/o la Delegazione Provinciale si riservano di chiedere in qualsiasi momento prova dell'esistenza di detto certificato.

Presso le Delegazioni Provinciali è istituito uno "sportello" operativo per offrire assistenza alle Società per la compilazione del modello via WEB.

35. TESSERAMENTO ON-LINE CALCIATORI DILETTANTI

Tutte le procedure riguardanti **il tesseramento, il trasferimento e lo svincolo dei calciatori dilettanti – ivi compreso lo svincolo per accordo (Art. 108) - dovranno avvenire unicamente attraverso la procedura On-line, con apposizione della "firma digitale"**.

Le Società affiliate dovranno utilizzare la procedura telematica presente sul portale **www.lnd.it**, entrando nella "Area Società" per mezzo della propria ID e password optando, nella "scelta area", per "TESSERAMENTO LND".

Fatta la scelta apparirà un "menù principale" sul quale vengono proposte una serie di opzioni da preferire a seconda del tipo di operazione da compiere.

Una volta completato l'inserimento dei dati relativi alla proposta di tesseramento scelta, la procedura produrrà un documento che dovrà essere stampato e compilato nella parte delle firme.

La documentazione prodotta dovrà essere inviata "telematicamente" al Comitato Regionale Sicilia nei tempi previsti dalla vigente normativa.

Dopo l'invio della pratica, la Società in ogni momento potrà monitorare, nel proprio spazio web, lo stato d'avanzamento del tesseramento.

- Pratiche di tesseramento aperte o sospese

Area dove è possibile verificare l'iter delle richieste di tesseramento e ricevere segnalazioni circa tesseramenti non andati a buon fine. Nel caso di tesseramenti sospesi, i calciatori vengono evidenziati in "rosso" e, selezionando gli stessi con il "mouse", nelle note verrà specificato il motivo della sospensione. Le Società, pertanto, sono invitate a regolarizzare tali pratiche in tempi brevi.

Poiché in ambito dilettantistico il tesseramento decorre dalla data di deposito "telematico" delle richieste (apposizione firma elettronica), risulta fondamentale porre la massima attenzione alla predisposizione delle stesse, poiché si potrebbe verificare – come del resto spesso accade - l'utilizzo di un atleta in cui venga riscontrata, successivamente al ricevimento della documentazione da parte del Comitato, l'irregolarità, invalidità o nullità del tesseramento, con conseguente posizione irregolare dello stesso in tutte le gare in cui questi abbia partecipato.

Altra disposizione di primaria importanza, per la quale appare fondamentale, come detto, il corretto adempimento dell'iter "tradizionale" di tesseramento, è rappresentata dalla sottoscrizione del modello. Aspetto fondamentale circa la corretta costituzione del vincolo di tesseramento, decorrente, ripetersi, dalla data di deposito "telematico" delle richieste (apposizione firma elettronica) da parte della Società, è costituito dalla sottoscrizione del modello a cura del legale rappresentante della Società, nonché dal calciatore e, nel caso di minore, anche dall'esercente la potestà genitoriale.

Questo Comitato Regionale, al fine di offrire assistenza alle Società, ha istituito un apposito "sportello" operativo presso l'Ufficio Tesseramento.

TESSERA PERSONALE CALCIATORE

Dalla procedura telematica del tesseramento On-line è possibile altresì richiedere l'emissione della tessera personale di riconoscimento del calciatore.

Cliccare sull'apposita voce del menù e verrà visualizzato l'elenco dei tesserati.

Scegliere il nominativo per il quale si richiede la tessera di riconoscimento.

Salvare provvisoriamente o rendere definitivo. Il modello prodotto va sottoscritto, corredato di una foto tessera (scansionata ed inserita cliccando la voce "caricamento foto) e della copia di un valido documento d'identità ed inviato "**telematicamente**" al Comitato Regionale.

Nell'area "Pratiche cartellini aperte" è possibile verificare l'iter della produzione della tessera.

La tessera ha validità **triennale**.

Si reputa necessario ricordare che le tessere di riconoscimento dei calciatori, rilasciate in modo telematico su richiesta delle Società interessate, sostituiscono unicamente il documento di identità personale dell'atleta e vengono utilizzate per il riconoscimento da parte degli arbitri designati.

Si ricorda che:

- Qualora l'arbitro, in occasione delle partite, riscontrasse che una tessera plastificata di un giocatore fosse scaduta, è autorizzato al ritiro della stessa.
- Qualora un proprio calciatore dovesse trasferirsi ad altra consorella si invita a fornire a quest'ultima la tessera plastificata relativa al calciatore in questione.
- Se, invece, il calciatore in possesso di tessera fosse svincolato, si prega di consegnarla al medesimo; nel caso in cui la Società non abbia più contatti con il calciatore si invitano le stesse a spedire la tessera a questo Comitato.

Utilizzo della TESSERA PROVVISORIA

Si riscontrano alcune difficoltà, da parte degli arbitri, ad identificare calciatori provvisti di TESSERA PROVVISORIA in quanto esibita in modo difforme dal modello standard emesso "*dall'Area Società*". Pertanto, in attesa della TESSERA PLASTIFICATA, l'identificazione del calciatore può avvenire con la TESSERA PROVVISORIA, la cui validità ha durata di un mese dalla stampa, che dovrà essere esibita, nella sua integrità, senza modifiche o ritagli della stessa.

In ogni caso sarebbe auspicabile, per fatti di regolarità e trasparenza, accompagnare la stessa con un documento d'identità personale.

Tutto ciò al fine di evitare sanzioni da parte della Giustizia Sportiva.

36. IDENTIFICAZIONE CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

37. **ACCOMPAGNATORI UFFICIALI - TESSERE PERSONALI DIRIGENTI L.N.D.**

Si ricorda che già dalla Stagione Sportiva 2013/2014, con riferimento alle persone autorizzate ad accedere nel recinto di gioco, non sono più disponibili le "Tessere Impersonali".

Le Società dovranno inoltrare la richiesta di emissione "Tessera Personale Dirigente Ufficiale", stampabile dall'apposito menù attraverso l'apposita area società della LND.

Entrando nella propria area riservata, le Società dovranno stampare, attraverso l'apposito menù, il modulo per la richiesta emissione tessera dirigente ufficiale ed inviare, tramite la firma elettronica, il documento firmato e scansionato, fotocopia fronte e retro del documento d'identità e dovranno allegare dal menù "caricamento foto" una foto in formato digitale .jpeg o .jpg.

A questo punto la Delegazione Provinciale verificata la correttezza dei documenti inviati e verificato che il dirigente da tesserare si stato correttamente inserito in organigramma procederà alla ratifica della pratica e inoltrerà il tutto al Centro Informatico che provvederà ad emettere la tessera plastificata. Il tesserino in parola rappresenta una "tessera identificativa" ed abilita i possessori ad essere ammessi nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F.,

I Direttori di gara permetteranno l'accesso al terreno di giuoco solamente ai possessori di detta "Tessera" oltre agli aventi titolo ossia agli appartenenti ai ruoli tecnici e/o di categoria (Allenatori, Massaggiatori, Medici ...), sempre che gli stessi siano stati inseriti nella distinta di gara.

In attesa dell'arrivo della tessera plastificata, la Società potrà utilizzare il DOCUMENTO PROVVISORIO che potrà essere stampato, cliccando sul nominativo del dirigente interessato, dal menù "pratiche aperte", solo dopo l'avvenuto controllo da parte della Delegazione Provinciale, che lo rende definitivo.

38. **TUTELA MEDICO SPORTIVA**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'Art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica.

Ciò in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta alcuna tutela assicurativa.

Si rende noto, altresì, che in dipendenza della situazione emergenziale in atto a causa della pandemia da **COVID-19** ove sia riscontrata la presenza di pregressa infezione al virus, i tesserati dovranno provvedere ad una **nuova visita** per il rilascio della certificazione d'idoneità sportiva (agonistica o non agonistica) nel rigoroso rispetto dei protocolli di legge, anche se in possesso di un certificato in corso di validità.

Si informano, pertanto, le Società che i calciatori che disputano gare o allenamenti sprovvisti della certificazione medica sono soggetti a sanzioni disciplinari, oltre che all'ammenda per le Società.

Per quanto sopra si invitano le stesse a sottoporre a visita medica i propri calciatori prima dell'inizio dei relativi Campionati cui parteciperanno – tenuto conto che il certificato medico ha una validità annuale -, facendo presente che a partire dal **30 Gennaio 2021** si procederà al deferimento delle Società inadempienti con le conseguenti sanzioni economiche e disciplinari previste dal Regolamento.

Si invitano quindi le Società a volere inviare copia delle certificazioni mediche a questo C.R. entro e non oltre il termine del 30 Gennaio 2021, alla seguente e-mail :

sicilia.certificati@lnd.it

facendo presente che, relativamente all'Attività Giovanile, le suddette certificazioni potranno essere consegnate presso le locali Delegazioni Provinciali/Distrettuale della L.N.D..

Si informano sin da ora le Società che tutte le certificazioni mediche che perverranno oltre il suddetto termine saranno passibili di deferimento, in quanto saranno considerate “ritardata presentazione” e, di conseguenza, soggette alle sanzioni disciplinari che il competente Tribunale Federale Territoriale intenderà assumere.

È opportuno ricordare che la visita di idoneità sportiva agonistica presso la Struttura Pubblica è gratuita per i ragazzi al di sotto dei 18 anni ed è uno dei requisiti indispensabili per il rilascio del tesseramento giovanile.

L'accertamento della “idoneità generica” (certificato di buona salute) è richiesto per i calciatori di età compresa fra i 6 anni compiuti ed i 12 anni non compiuti.

Per i calciatori che compiono anagraficamente il 12° anno di età, come stabilito dal Consiglio Federale, c'è l'obbligo dell'accertamento della “idoneità specifica agonistica”, anche se i suddetti svolgono attività pre-competitive e competitive.

Gli accertamenti avvengono in occasione del primo tesseramento a favore delle Società e vanno ripetuti ogni anno, prima dell'inizio dell'attività.

Le Società hanno l'obbligo di informare immediatamente a mezzo di lettera raccomandata il Comitato Regionale o la Delegazione di appartenenza, nonché la Sezione Medica del Settore Tecnico, della accertata INIDONEITÀ alla pratica sportiva agonistica di un loro calciatore tesserato, di qualsiasi categoria, ai fini della tempestiva revoca del tesseramento.

Il tesseramento dei calciatori va effettuato nel rispetto delle norme che lo disciplinano. La Società richiedente dichiara, sottoscrivendo il modulo di tesseramento, che il calciatore interessato è stato già sottoposto a visita di idoneità fisica (se trattasi di giovani calciatori) ed agonistica (per ogni altra categoria), con il preventivo rilascio del certificato di idoneità. L'obbligatorio prescritto certificato deve rimanere acquisito agli atti della Società di appartenenza ed ha validità di anni uno, da rinnovare ad ogni successiva scadenza.

39. **PRIVACY**

Nel rispetto della privacy, le Società che non volessero veder pubblicati i numeri telefonici e quant'altro dei propri responsabili, come da scheda di censimento società, sono invitate a darne comunicazione scritta a questa Delegazione Provinciale.

Il silenzio equivale ad assenso di pubblicazione.

Le Società sono invitate, qualora non avessero ancora provveduto, ad inviare l'indirizzo di posta elettronica per la ricezione dei comunicati ufficiali.

40. **RICHIESTA DI INFORMAZIONI AGLI UFFICI**

Si ritiene opportuno ricordare che alle richieste telefoniche avanzate dalle Società agli Addetti, in merito all'interpretazione di norme contenute nelle “Carte Federali”, le risposte date non possono essere assolutamente vincolanti né tanto-meno dotate di validità assoluta.

Si precisa inoltre che ogni parere informale non potrà comunque impegnare le decisioni che andranno ad essere adottate dagli Organi della giustizia Sportiva, i quali – come noto – operano in completa autonomia di giudizio.

41. COMUNICATO UFFICIALE

Si informa che i Comunicati Ufficiali sono consultabili sul sito sicilia.lnd.it (selezionando successivamente "Agrigento" dal menù a tendina in alto a destra dello schermo) e cliccando su "Comunicati".

Si informa, altresì, che questa Delegazione Provinciale provvede alla emissione di Comunicati Ufficiali contenenti, tra l'altro, i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo, ogni qualvolta che si disputano turni infrasettimanali, recuperi, etc...

Ciò al fine di evitare il semplice automatismo delle squalifiche e garantire la massima regolarità dei Campionati.

Le decisioni della Delegazione e del Giudice Sportivo, hanno decorrenza e sono valide a tutti gli effetti, dal giorno successivo alla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale indicata in calce allo stesso.

Si precisa che ha valore ufficiale, sia per il testo che per la decorrenza dei termini, unicamente la copia affissa all'albo della sede del Comitato competente.

42. INDIRIZZO DI POSTA DEL COMITATO REGIONALE SICILIA

Come pubblicato nei precedenti Comunicati il Comitato Regionale Sicilia L.N.D. ha effettuato il trasloco degli uffici. Pertanto si comunica il nuovo indirizzo di posta:

**L.N.D. – COMITATO REGIONALE SICILIA
VIA ORAZIO SIINO, s.n.c.
90010 FICARAZZI (PA)**

43. INDIRIZZO DI POSTA DELEGAZIONE DI AGRIGENTO

Si informa che l'indirizzo di posta della Delegazione è il seguente:

**L.N.D. – DELEGAZIONE PROVINCIALE DI AGRIGENTO
VIA LUCREZIO 5/B – VILLAGGIO MOSE'
92100 AGRIGENTO (AG)**

44. ORARIO DELEGAZIONE PROVINCIALE

Si informa che la Delegazione Provinciale LND di Agrigento dal 01 Luglio 2020, sarà aperta al pubblico nei seguenti orari:

LUNEDI'	9.00 - 15.30
MARTEDI'	9.00 - 15.30
MERCOLEDI'	CHIUSO
GIOVEDI'	9.00 - 15.30
VENERDI'	9.00 - 15.30
SABATO	CHIUSO

Si pregano le Società, a rispettare con scrupolosa attenzione i seguenti orari, al fine di garantire una corretta gestione del lavoro interno.

45.

COMUNICAZIONE

Il Delegato Provinciale, Prof. Angelo Caramanno, riceverà le Società presso la Delegazione di Agrigento **martedì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 20:00.**

Per comunicazioni inviare e-mail all'indirizzo di posta elettronica del.agrigento@lnd.it

*Il Segretario
Prof. Tonino Burgio*

*Il Delegato Provinciale
Prof. Angelo Caramanno*

Publicato in Agrigento ed affisso all'albo della D.P. il 22/10/2020